



COMUNE DI SILIQUA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Patrimonio



PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL MONUMENTO NATURALE DENOMINATO “DOMO ANDESITICO DI ACQUAFREDDA”.

B CAPITOLATO

DATA: Dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Mauro Cuccu

INDICE SISTEMATICO

1.	NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE	4
ART.1.	PREMESSA	4
ART.2.	DEFINIZIONI	5
ART.3.	DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE –	6
1.	Servizi di base	6
2.	Servizi secondari e complementari	7
ART.4.	DURATA DELLA CONCESSIONE	8
1.	Opzioni e rinnovi	8
ART.5.	VALORE DELLA CONCESSIONE	8
ART.6.	LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	9
ART.7.	PROGETTO TECNICO GESTIONALE	9
ART.8.	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	10
ART.9.	CLAUSOLA SOCIALE	11
ART.10.	CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE	11
2.	DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
ART.11.	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO	13
ART.12.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	13
ART.13.	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	13
ART.14.	RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO E DOMICILIO	14
ART.15.	CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	15
3.	TERMINI PER L'ESECUZIONE	16
ART.16.	CONSEGNA DEL SITO E CONSEGNA DEL SERVIZIO	16
ART.17.	RICONSEGNA DEL SITO	17
ART.18.	PERSONALE	18
ART.19.	SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO	19
ART.20.	RECLAMI – INADEMPIENZE – PENALI IN CASO DI RITARDO	20
ART.21.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	21
4.	DISCIPLINA ECONOMICA	24
ART.22.	CORRISPETTIVI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI	24
ART.23.	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	24
ART.24.	CESSIONE DEL CONTRATTO	24
5.	CAUZIONI E GARANZIE	25

ART.25.	CAUZIONE PROVVISORIA _____	25
ART.26.	CAUZIONE DEFINITIVA _____	25
ART.27.	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO _____	25
6.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA _____	28
ART.28.	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA _____	28
ART.29.	(D.U.V.R.I.) _____	28
7.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO _____	29
ART.30.	SUBAPPALTO _____	29
ART.31.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO _____	29
8.	NORME FINALI _____	30
ART.32.	VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO. _____	30
ART.33.	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO _____	30
ART.34.	OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE _____	32
ART.35.	VERIFICHE E CONTROLLI _____	32
ART.36.	PUBBLICITÀ _____	32
ART.37.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE _____	33
ART.38.	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO _____	33

1. NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art.1. PREMESSA

Nel territorio del Comune di Siliqua, insiste il monumento naturale, denominato “DOMO ANDESITICO DI ACQUAFREDDA”. Tale monumento è stato istituito ai sensi della L.R. 7 giugno 1989, n.31, con decreto dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente 2 dicembre 1993, n.3111 (BURAS n.7 del 28.02.1994).

Il Comune di Siliqua, quale ente cui è demandata la gestione del suddetto monumento naturale, deve individuare il nuovo concessionario che deve assicurare la conservazione e fruizione del sito nonché il perseguimento degli obiettivi considerati di rilevante interesse pubblico per l’amministrazione, sviluppando opportunità sia per il potenziamento dell’offerta turistica sia per i residenti attraverso:

- attività che favoriscano la scoperta delle ricchezze ambientali, storiche, culturali di Siliqua;
- promuovendo il sito sui principali circuiti turistici regionali;
- sviluppando forme di associazione tra i privati e gli enti locali, anche rispetto al raggiungimento dello sviluppo occupazionale ed economico, dell’integrazione e della coesione territoriale;
- prevedendo forme di riduzione dei prezzi per l’accesso al sito ai residenti, alle scolaresche, ai disabili, visitatori ultra sessantacinquenni etc.

Il presente Capitolato disciplina la concessione di servizi, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 50/2016, in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di conservazione, valorizzazione e fruizione del monumento naturale, denominato “DOMO ANDESITICO DI ACQUAFREDDA”, ubicato nel territorio comunale di Siliqua.

Il concessionario svolgerà e presterà i servizi di conservazione, valorizzazione e fruizione del predetto monumento con rischio di impresa. La principale caratteristica di ogni contratto di concessione infatti consiste proprio nel fatto che il concessionario assume e svolge l’attività d’impresa legata alla concessione stessa per massimizzare i benefici generabili con la propria attività nel libero mercato e minimizzare e gestire, in piena autonomia e con la propria esclusiva responsabilità, ogni rischio collegato all’esecuzione della concessione stessa. Ogni rischio, economico, gestionale, operativo ecc. legato all’affidamento, rimane pertanto a totale carico del Concessionario. Il Comune di Siliqua non è infatti obbligato in alcun modo a garantire presenze, mentre il Concessionario è impegnato a soddisfare la richiesta, anche se superiore, in quanto presente. Il Concessionario deve quindi provvedere a gestire l’attività aggiudicata in concessione mediante capitali, risorse umane, tecniche e tecnologiche e organizzazione propri. Il Concessionario eseguirà i servizi in oggetto a proprio rischio utilizzando strutture e locali, impianti, apparecchiature ed attrezzature presenti e concessi dal Comune di Siliqua oltre a quelle di cui vorrà dotarsi a proprie spese. Il Comune di Siliqua rimane pertanto esclusa da qualsiasi impegno o responsabilità connessa con l’esecuzione del servizio.

Il concessionario deve assicurare la conservazione e fruizione del sito nonché il perseguimento degli obiettivi considerati di rilevante interesse pubblico per l’amministrazione suddetti.

Art.2. DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per quanto ancora in vigore;
- c) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) **Concessione di servizi:** contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale la Stazione Appaltante affida a un operatore economico la gestione del servizio in argomento riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
- e) **Rischio operativo:** il rischio legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione;
- f) **Rischio di domanda:** il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
- g) **Monumento naturale:** denominato "DOMO ANDESITICO DI ACQUAFREDDA" istituito ai sensi della L.R. 7 giugno 1989, n.31, con decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente 2 dicembre 1993, n.3111 (BURAS n.7 del 28.02.1994), in cui si svolgerà la presente concessione di servizi;
- h) **Stazione appaltante o Amministrazione:** il soggetto giuridico che indice la gara d'appalto e che sottoscriverà il contratto, rappresentato dal Comune di Siliqua;
- i) **Concorrente:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che partecipa alla presente gara d'appalto con la presentazione di offerta;
- j) **Appaltatore o Concessionario:** Operatore economico che stipula la concessione con l'Amministrazione acquisendo il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi assentiti in concessione, alle condizioni di cui allo schema di concessione;
- k) **Capitolato:** il presente Capitolato;
- l) **Servizio di base:** è il servizio minimo richiesto dalla Stazione Appaltante che deve essere garantito dal Concessionario, indipendentemente dalla sua offerta tecnica;

- m) **Servizi secondari e complementari:** i servizi offerti dai concorrenti nella propria offerta tecnica nel progetto tecnico gestionale del servizio tra quelli illustrati come possibili nel presente Capitolato;
- n) **Progetto tecnico gestionale:** il progetto contenuto nell'offerta tecnica nel quale il concorrente illustra i contenuti e le modalità di esecuzione del servizio in concessione qualora aggiudicatario;
- o) **Piano economico finanziario:** il documento che dovrà essere prodotto dal concorrente nel quale lo stesso procederà alla valutazione economica, attraverso la comparazione tra costi e ricavi attesi, derivante dalla realizzazione del progetto tecnico gestionale offerto e nel quale dovrà mostrare la garanzia dell'equilibrio economico e finanziario della concessione;
- p) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti;
- q) **DEC:** Direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti;

Art.3. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE –

1. Servizi di base

Il servizio minimo che l'aggiudicatario dovrà garantire, denominato come servizio di base, consiste nel garantire l'erogazione dei servizi minimi (descritti di seguito) di fruizione del monumento naturale a tutti i soggetti che dovessero visitare il sito; la controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione del servizio sarà versato direttamente dai visitatori.

Le attività consentite devono essere volte alla conservazione del monumento al fine di non alterare il valore naturalistico dello stesso attraverso il godimento collettivo.

Il servizio di base per la fruizione del monumento naturale dovrà svolgersi secondo le disposizioni previste dal Capitolato ed indicate nel decreto di istituzione del monumento e prevedere le seguenti attività da parte del Concessionario:

1. apertura, chiusura dell'area del sito, sorveglianza e controllo del comportamento del pubblico durante le visite che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, deve essere consentito esclusivamente lungo i percorsi stabiliti ed individuati;
2. servizio di biglietteria per la visita al sito, compresi tutti gli oneri e le operazioni connesse (acquisti di biglietti e registri, tenuta degli stessi, vidimazioni, etc.);
3. servizio di accompagnamento dei turisti nella visita al monumento, fornendo le relative informazioni storiche, artistiche ed archeologiche. Il servizio dovrà essere fornito con personale in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di guide turistiche;
4. servizio di visite e laboratori didattici, cicli di conferenze, stages etc. per le scolaresche di diverso ordine e grado;
5. commercializzazione di souvenir, fotografie pubblicazioni, distribuzione di materiali didattici e/o informativi del territorio e di qualsiasi altro materiale informativo realizzato anche dal Comune di Siliqua o altre istituzioni;

6. garantire attraverso particolari promozioni la fruizione del sito in occasione dei progetti e rassegne organizzate dal Comune quali ad esempio animazioni culturali, attività sportive, mostre, notti bianche, sagre etc. stimate in circa cinque eventi annuali;
7. restauro del manto vegetale, implementazione, cura e manutenzione del verde e periodica disinfestazione e diserbo dei siti, con l'utilizzo di materiali biologici, in ottemperanza alle indicazioni tecniche dell'ente di tutela o con la sua approvazione;
8. pulizia e manutenzione dell'area adiacente al monumento e di quella sottostante adibita a parcheggio, compresa la raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e al più vicino punto di prelievo;
9. interventi di manutenzione ordinaria da intendersi l'insieme di quei lavori diretti alle piccole riparazioni (es. ripristino della delimitazione dei sentieri, della segnaletica etc.);
10. esecuzione di qualunque operazione, non esplicitamente indicata nel presente documento, utile per fornire un servizio puntuale ed efficiente;
11. fornire un prospetto riepilogativo contenente dati statistici circa l'attività svolta, da tenersi costantemente aggiornato e da presentarsi semestralmente al DEC, in versione cartacea e su file informatico. Tale prospetto dovrà rendere possibile la classificazione dei visitatori (paganti e non) per nazionalità e per le altre categorie eventualmente indicate dall'Amministrazione e dovrà essere corredato da ogni elemento utile alla valutazione dell'andamento dell'attività e dall'illustrazione di eventuali problemi relativi alla sicurezza del sito.

Il concessionario dovrà garantire la fruibilità del sito e l'erogazione dei servizi sulla base delle esigenze dei flussi degli utenti, delle festività annuali e delle diverse stagioni e sulla base della verifica delle necessità e delle esigenze delle distinte tipologie di utenti (studenti, operatori, studiosi, cittadini, visitatori e turisti).

L'apertura del sito dovrà essere garantita tutti i giorni dell'anno.

2. Servizi secondari e complementari

Indipendentemente dal servizio di base descritto al precedente punto, da intendersi quale servizio minimo inderogabile garantito dal Concessionario, l'Amministrazione ritiene opportuno che siano i concorrenti alla procedura di gara per la concessione a proporre una idea progettuale nella propria offerta tecnica, che sarà oggetto di valutazione in sede di gara, che possa integrare e valorizzare il servizio di base di fruizione del monumento, con una proposta imprenditoriale di un progetto integrato di servizi, anche con il coinvolgimento o la partnership di altri soggetti operanti nel campo delle attività culturali, della tutela, della valorizzazione e della promozione turistica del territorio locale, che potrà prevedere, a mero titolo indicativo indispensabile e strategico che la concessione del servizio in argomento possa contribuire all'avvio e/o al potenziamento di opportunità sia in funzione dei turisti sia in funzione dei residenti che favoriscano:

1. la scoperta delle ricchezze ambientali, storiche, culturali di Siliqua;
2. il potenziamento dell'offerta turistica ai fini della fruizione del bene promuovendola sui principali circuiti turistici regionali;
3. lo sviluppo di forme di associazione tra i privati e gli enti locali, anche rispetto al raggiungimento dello sviluppo occupazionale ed economico, dell'integrazione e della coesione territoriale.

4. forme di riduzione dei prezzi per l'accesso al sito ai residenti, alle scolaresche, ai disabili, visitatori ultra sessantacinquenni e al personale preventivamente autorizzato dall'amministrazione per fini istituzionali.

Art.4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha una durata di 5 (cinque) anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio.

L'Amministrazione, qualora ricorrano motivi di urgenza, nelle more della stipula del Contratto e sotto le riserve di legge, si riserva la facoltà di procedere anticipatamente alla consegna del sito.

1. Opzioni e rinnovi

Ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del Codice dei Contratti, nel caso in cui, prima della scadenza del presente contratto, la Stazione Appaltante non avesse concluso le operazioni di gara per affidare il nuovo appalto di concessione del servizio, in considerazione del carattere di indispensabilità e di pubblico interesse delle prestazioni, su richiesta della stessa Stazione Appaltante, il concessionario è tenuto a proseguire anche oltre il termine di scadenza del contratto le prestazioni in oggetto, alle medesime condizioni, svolgendo la propria attività conformemente al presente capitolato. La prosecuzione dei servizi durerà sino alla consegna del servizio al nuovo concessionario e non potrà superare il termine strettamente necessario per portare a compimento l'aggiudicazione del nuovo appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori 5 (anni) anni agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

L'avvio del procedimento di rinnovo della concessione per ulteriori cinque anni, alla scadenza dei primi 5 anni, o di eventuale prosecuzione prevista dal precedente comma, verrà comunicato al Concessionario entro 120 (centoventi) giorni prima della scadenza contrattuale.

E' escluso il rinnovo tacito.

Il Concessionario, al termine della concessione, non avrà titolo ad esigere un indennizzo o una buonuscita.

Art.5. VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto stimato per la concessione è pari a € 371.700,00 (euro trecentosettantunomilasettecento/00) per l'intera durata della Concessione (€ 185.850,00 per cinque anni più € 185.850,00 per ulteriori cinque anni), calcolato sulla base della stima prevista nel piano economico finanziario di massima allegato al progetto ELABORATO A – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio per la fruizione del monumento naturale.

Non sono presenti rischi interferenziali è pertanto il valore degli oneri per la sicurezza sono stimati pari a zero.

In nessun caso il Concessionario potrà pretendere rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a fatti non direttamente imputabili alla Stazione Appaltante. Con il contratto di concessione si intende assunto in capo al concessionario il rischio operativo legato alla gestione dei servizi, in particolare il rischio di domanda, ovvero il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di chiusura degli spazi del monumento naturale per attività poste in essere dall'amministrazione durante il periodo della concessione, in relazione a lavori di manutenzioni, scavi o opere di messa in sicurezza, situazioni di emergenza ecc..

Il comune di Siliqua rimane escluso da qualsiasi impegno o responsabilità connessa con l'esecuzione del servizio, i visitatori provvederanno personalmente ad effettuare il pagamento del biglietto.

Art.6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, dovrà essere svolto nell'area monumento, come individuata decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente 2 dicembre 1993, n.3111, contraddistinta in catasto al foglio 21 mappale 5 (Ha 19,9989) e mappale 38 parte (Ha 0,0011) per una superficie totale di 20 Ha.

Gli spazi affidati al Concessionario devono essere da questo utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dalla presente concessione, salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione. E' fatto divieto al Concessionario cedere in tutto o in parte gli spazi oggetto della concessione senza la preventiva autorizzazione del Concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile e l'Amministrazione potrà richiedere l'immediata restituzione del sito, oltre al risarcimento del danno.

Art.7. PROGETTO TECNICO GESTIONALE

Il concorrente dovrà proporre in sede di gara un Progetto Tecnico Gestionale che preveda sia le modalità esecutive dei servizi di base, ma anche la descrizione dei servizi secondari e complementari che il concorrente intende offrire e che sarà oggetto di valutazione e attribuzione del punteggio tecnico in sede di gara.

Saranno oggetto di valutazione nel Progetto Tecnico Gestionale tutte le soluzioni, modalità gestionali, servizi aggiuntivi e quant'altro il concorrente intenda proporre per l'esecuzione dell'appalto e che non sia in contrasto con le regole previste dal presente Capitolato. Ogni proposta dovrà essere esposta nel suddetto Progetto e descritta nel dettaglio ponendo ogni adempimento, ove necessario, a carico del Concessionario, conseguente alle soluzioni tecniche dallo stesso offerte.

A seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione, l'Amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario di integrare il Progetto Tecnico Gestionale offerto al fine di fornire un maggiore dettaglio di tutte o parte delle soluzioni proposte o modificare le condizioni esecutive e gestionali che contrastino con i contenuti del presente Capitolato, senza alterare le soluzioni che sono state oggetto di valutazione positiva in sede di gara.

Il Progetto Tecnico Gestionale sarà sottoposto alla successiva approvazione da parte dell'Amministrazione e costituirà elemento integrativo e costitutivo del Contratto di Concessione.

Al Progetto Tecnico Gestionale dovrà essere allegato un cronoprogramma esecutivo dei primi cinque anni del servizio in cui dovranno essere dettagliate le attività proposte dal concorrente in sede di gara per tutti i servizi sia quelli di base che quelli secondari e complementari.

Le modifiche che l'Amministrazione richiederà al fine di rendere il Progetto Tecnico Gestionale approvabile dovranno essere trasmesse dall'aggiudicatario entro dieci giorni dalla richiesta e comunque non oltre la data prevista per la stipula del contratto o per la consegna del sito nel caso di consegna anticipata del servizio.

La mancata approvazione del Progetto Tecnico Gestionale per cause imputabili all'aggiudicatario costituisce motivo di revoca dell'aggiudicazione e di scorrimento della graduatoria a seguito dell'incameramento della garanzia.

Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni del Progetto Tecnico Gestionale corrisponde ad inadempienza contrattuale e ad esso si applicano le penali di cui al presente Capitolato o, se reiterate, la risoluzione contrattuale ai sensi del presente Capitolato.

L'Amministrazione addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, l'eventuale maggior spesa che potrebbe derivare per l'assegnazione del servizio ad altra società.

Art.8. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

L'offerta ed il contratto devono contenere il piano economico finanziario definitivo attestante la copertura della gestione per tutto l'arco temporale definito, redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice in considerazione delle proposte di servizi di base e secondari contenuti nel Progetto Tecnico Gestionale del concorrente.

In allegato al progetto del servizio con ELABORATO A - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO è definito un piano economico finanziario di massima che tiene conto esclusivamente dei servizi di base richiesti.

Tale piano dovrà essere presentato, pena esclusione, nell'offerta economica e sarà successivamente allegato al Piano Tecnico Gestionale a dimostrazione della copertura dei servizi proposti.

Il piano economico-finanziario dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il piano economico finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:

- a) l'importo dei ricavi presunti;
- b) l'importo complessivo dei costi di gestione del servizio;
- c) le caratteristiche e l'entità dei servizi secondari e complementari;
- d) i tempi e i costi previsti per l'allestimento di eventuali strutture.

Art.9. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è il seguente:

Quantità	Qualifica- Contratto nazionale commercio	Livello anzianità	Monte ore
1	Operaio Comune	6 livello- assunto il 01.12.2005	25 ore settimanali
1	Operaio Comune	6 livello- assunto il 01.12.2005	20 ore settimanali
1	Addetto all'accoglienza	6 livello- assunto il 01.07.2017	16 ore settimanali

Art.10. CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Per la consegna delle aree e per la successiva consegna del servizio saranno redatti appositi verbali dopo la stipula del contratto.

Il servizio dovrà essere attivato entro il termine dichiarato dall'aggiudicatario nel Progetto Tecnico Gestionale decorrente dalla data di consegna delle aree, comprensivo dei giorni necessari all'eventuale all'allestimento proposto eventualmente dall'aggiudicatario, e delle necessarie autorizzazioni di legge per l'avvio del servizio.

A garanzia dei beni consegnati e degli obblighi relativi, il Concessionario sarà obbligato alla costituzione di una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

L'Amministrazione, infatti, si riserva la facoltà di accesso in qualunque momento ai luoghi concessi in gestione, per effettuare delle verifiche sullo stato d'uso e di conservazione dei luoghi, o per ogni altra esigenza di servizio.

Il concessionario è responsabile per tutti i danni arrecati a persone, animali o cose, anche di terzi, che potessero derivare, in qualsiasi modo o momento, da quanto forma l'oggetto della concessione. In particolare è responsabile dei danni derivanti a tutti i beni dell'Amministrazione, a causa della carente manutenzione ordinaria, ovvero dal mancato adeguamento alle norme di sicurezza di tutti i beni in concessione, oltre che degli impianti ed attrezzature realizzati a propria cura e spese.

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare i luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato. Inoltre non potrà modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo del sito, salvo quanto previsto dall'aggiudicatario nel Progetto Tecnico Gestionale o salvo accordi preventivi assunti con l'Amministrazione, e gli enti preposti alla tutela del bene.

Sarà vietata la concessione a terzi, sia privati che Enti od Organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario del sito o di parte di esso, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione e/o gli enti preposti alla tutela del bene.

All'interno del sito oggetto della concessione il concessionario non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione e/o gli enti preposti alla tutela del bene.

Il Concessionario dovrà rispettare eventuali norme, regolamenti e disposizioni che dovessero essere ordinate dal Comune di Siliqua, Regione Sardegna, Prefettura, Soprintendenza, o altri enti in considerazione della peculiarità dei luoghi in cui si svolgerà il servizio.

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di Concessione in corso di validità, ad esempio nell'ipotesi in cui l'ente provveda a rendere operativa la sede museale esistente, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 175 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile e l'Amministrazione potrà richiedere l'immediata restituzione degli spazi, oltre al risarcimento del danno.

La sottoscrizione dell'offerta e del contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. In particolare, il Concessionario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di sottoscrivere il contratto di concessione, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Infine, si precisa che la sottoscrizione del contratto di concessione implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.11. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art.12. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L'Impresa deve presentarsi nei termini stabiliti per la stipulazione del contratto. scaduti tali termini l'aggiudicazione sarà considerata decaduta a danno dell'appaltatore.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- A) Relazione tecnico illustrativa e piano economico finanziario
- B) Capitolato
- C) Il Progetto Tecnico Gestionale e il piano economico finanziario offerto dal concessionario e approvato dall'Amministrazione comprensivo dei servizi secondari e complementari offerti in sede di gara secondo le tempistiche del cronoprogramma allegato;
- D) le Polizze di Garanzia di cui ai successivi articoli del presente Capitolato;

Sono, altresì, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Art.13. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Art.14. RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO E DOMICILIO

Il concessionario deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Il Concessionario è tenuto a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica certificata e ordinaria ed il numero telefonico.

Il concessionario è infine tenuto a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo e il rispettivo numero del telefono cellulare, di uno o più responsabili (titolare e sostituti), del servizio in concessione.

Il Responsabile del concessionario (e i suoi eventuali sostituti) per il presente appalto sarà individuato tra il proprio personale e incaricato di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al servizio e ai quali l'Amministrazione potrà far riferimento, direttamente, per dirimere questioni di carattere generale.

Il Responsabile del concessionario, o uno tra i suoi eventuali sostituti, dovrà assicurare la propria presenza presso il sito del monumento nell'arco di orario di apertura e possedere i seguenti requisiti e responsabilità:

- a) adeguata preparazione e formazione professionale, in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
- b) possesso dei poteri necessari per la gestione del servizio, per impartire ordini al personale, per sospendere o modificare il servizio a seguito di rilievi del DEC;
- c) piena conoscenza del servizio di base e dei servizi secondari e complementari proposti;
- d) piena conoscenza del sito nonché di tutte le attrezzature e impianti;
- e) responsabilità sul rispetto di tutti gli adempimenti derivanti dall'applicazione del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di svolgimento del servizio.

Tutte le eventuali comunicazioni o disposizioni formali effettuate al responsabile s'intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al Concessionario stesso. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile sarà considerato dall'Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.

Il DEC si riserva la facoltà di chiedere che il Concessionario provveda alla sostituzione del responsabile, o di uno dei sostituti, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inadeguati o inadeguati per il servizio. L'Amministrazione avrà il diritto di esigere il cambiamento del responsabile o di uno dei sostituti del concessionario per disciplina, incapacità o grave negligenza, senza che il Concessionario possa sollevare alcuna obiezione.

Il Concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella esecuzione del servizio di fruizione del monumento naturale.

Ogni variazione del domicilio o del responsabile o dei suoi sostituti, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Art.15. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.16. CONSEGNA DEL SERVIZIO

A seguito dell'approvazione del Progetto Tecnico e Gestionale e della stipula del contratto di concessione, qualora non ricorra la necessità di avviare anticipatamente il servizio per ragioni d'urgenza, l'Amministrazione, tramite il DEC, comunicherà la data stabilita per la consegna del sito affidato in concessione.

La consegna del sito, della quale verrà redatto in contraddittorio con l'aggiudicatario un verbale, potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto, sotto le riserve di legge, nella data concordata con l'aggiudicatario e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Nel corso della consegna del sito verrà verificato lo stato di uso e di manutenzione dello stesso e di quant'altro verrà consegnato in concessione all'appaltatore che dovrà essere riconsegnato al termine dell'appalto.

Dalla data della consegna di cui al verbale del precedente periodo decorreranno i tempi per gli eventuali interventi e allestimenti come proposto dal concessionario nel Progetto Tecnico e Gestionale e per le autorizzazioni di legge per la realizzazione dei suddetti allestimenti.

Il Concessionario si dovrà dotare delle autorizzazioni amministrative necessarie per avviare gli eventuali interventi, proposti in sede di gara, di cui alla presente concessione. Sono ad esclusivo ed integrale carico del Concessionario il progetto esecutivo, la fornitura e la posa in opera degli eventuali allestimenti, e di ogni altro onere per lo svolgimento dei servizi in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, norme igienico sanitarie.

Trascorsi i giorni proposti dal concessionario per l'avvio del servizio, l'Amministrazione, tramite il DEC, comunicherà la data stabilita per la consegna del servizio affidato in concessione.

La consegna del servizio, della quale verrà redatto in contraddittorio con l'appaltatore un verbale, sarà preceduta e condizionata dalla preliminare verifica, alla presenza del DEC e del Responsabile del concessionario: dell'avvenuta realizzazione di tutti gli eventuali interventi e allestimenti secondo quanto proposto dal Concessionario nel Progetto Tecnico Gestionale per l'avvio del servizio, dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge per l'avvio dell'esercizio in concessione, e di quant'altro necessario allo svolgimento del servizio.

Esclusivamente per risolvere aspetti di dettaglio, al Concessionario potranno essere concessi non oltre dieci giorni naturali e consecutivi per ottemperare ad eventuali osservazioni dell'Amministrazione, trascorsi i quali si procederà alla verifica in contraddittorio dell'avvenuto accoglimento delle osservazioni formulate. In caso di inutile decorso del termine pattuito per ottemperare alle osservazioni, per ogni giorno di ritardo si applicheranno le penali di cui al presente capitolato alla risoluzione in danno del contratto di appalto in caso di reiterata inadempienza da parte del concessionario.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del sito o la consegna del servizio, il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La consegna del servizio, anche se effettuata sotto le riserve di legge, è subordinata al preventivo espletamento degli adempimenti sotto elencati:

- a) presentazione dell'elenco nominativo del personale che l'aggiudicatario intende impiegare nel servizio secondo il progetto tecnico gestionale proposto;
- b) presentazione delle polizze assicurative;
- c) costituzione dei depositi cauzionali;
- d) nomina dei rappresentanti del concessionario;

L'Aggiudicatario assume piena responsabilità dei beni ricevuti in consegna dall'Amministrazione: avrà quindi l'obbligo di gestirli, custodirli, assicurarli e sottoporli a manutenzione costante e puntuale per tutta la durata della gestione, nel rispetto dei modi e dei tempi indicati nel presente Capitolato.

L'Aggiudicatario sarà quindi pienamente responsabile del perfetto mantenimento delle opere assunte in gestione e custodia.

Art.17. RICONSEGNA DEL SITO

Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, il sito, perfettamente conservato con tutti gli interventi di ristrutturazione e con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per il Comune, salvo il normale loro deterioramento d'uso, salvo diversa pattuizione in sede contrattuale e di accordi con l'Amministrazione, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte della stessa.

All'atto della riconsegna, al termine della concessione, sarà comunque redatto un nuovo verbale e l'Amministrazione potrà richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione iniziale e quella finale, salvo quei lavori di completamento previsti dal presente Capitolato o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione ovvero stabilire eventuali danni arrecati ai beni dell'Amministrazione e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.

Qualora in tale sede venga constatato uno stato dei luoghi e delle opere non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Concedente al momento della restituzione del sito, il Concessionario è tenuto all'esecuzione degli interventi conseguenti entro la scadenza della Concessione. In difetto, il Concedente potrà escutere la garanzia di cui ai successivi articoli.

Eventuali danni riscontrati, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della cauzione definitiva prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Nel caso in cui il Concessionario non rispettasse i tempi di restituzione degli spazi, l'Amministrazione applicherà le penali previste dal presente Capitolato.

Art.18. PERSONALE

Il Concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere i servizi in numero adeguato agli effettivi servizi proposti e secondo quanto descritto del Progetto Tecnico Gestionale e dovrà, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della Concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.

Il Concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire ogni qualvolta sia richiesto dall'Amministrazione, nel corso di vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l'avvenuto adempimento a tali obblighi.

La Stazione Appaltante in caso di violazione degli obblighi del presente articolo, previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze riscontrate, segnalerà alle autorità competenti le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare la cauzione definitiva che il Concessionario deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Concessionario si è posto in regola.

Il personale alle dipendenze del Concessionario o in servizio per il Concessionario non potrà vedere riconosciuto, in alcun caso ed in alcuna forma, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con l'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà trasmettere, prima della consegna del servizio, l'elenco nominativo del personale che sarà adoperato per lo svolgimento del proprio servizio, con l'indicazione dei rispettivi turni e compiti, in ragione dei servizi offerti nel Progetto Tecnico Gestione, della qualifica professionale e formazione adeguata. Ogni modifica all'elenco nel corso del servizio dovrà essere prontamente trasmessa all'Amministrazione che potrà compiere delle verifiche sull'effettivo personale impiegato e sulla

rispondenza agli impegni assunti in materia di personale. La rilevata discordanza o inosservanza delle norme e impegni in materia di personale costituisce il mancato rispetto degli impegni contrattuali previsti dal Progetto Tecnico Gestionale approvato e determina la facoltà dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale prevista dal presente Capitolato.

Il Concessionario adeguerà, il numero, la qualifica, l'esperienza del personale che impiegherà secondo le esigenze del servizio al fine di garantire un'adeguata gestione dei flussi degli utenti (anche nei periodi di massima affluenza) e, quindi, il regolare, efficace ed efficiente svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

L'Amministrazione si riserva di verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo approntato dal Concessionario, stabilendo le modifiche ritenute idonee a garantire un più efficiente espletamento dei servizi.

Eventuali richieste di tale natura saranno comunicate per iscritto al Concessionario che sarà tenuto a darvi attuazione entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.

Art.19. SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Solo il DEC hanno la facoltà di ordinare la sospensione di tutti o di parte dei servizi in concessione - anche a più riprese – per ragioni di esigenze di manutenzione, di sicurezza, o di interferenza con preminenti eventi e manifestazioni, per ragioni di necessità o opportunità. In nessun caso il Concessionario potrà sospendere, di propria iniziativa i servizi.

Qualora la sospensione o interruzione del servizio derivassero da cattiva gestione o inadempienze contrattuali del concessionario, l'Amministrazione potrà esercitare la facoltà di applicazione delle penali o alla risoluzione in danno del contratto come previsto dal presente Capitolato; in tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione. In ogni caso, nessun compenso integrativo, indennizzo e/o risarcimento potrà essere riconosciuto al Concessionario per il mancato esercizio del servizio in concessione durante il periodo della sospensione.

Saranno consentite sospensioni o interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio nei seguenti casi:

scioperi del personale del Concessionario:

- a) in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio, il Concessionario dovrà darne notizia all'Amministrazione con un anticipo di almeno cinque giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio;
- b) interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato (ad esempio avvisi di condizioni climatiche avverse), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto. In tal caso, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

Art.20. RECLAMI – INADEMPIENZE – PENALI IN CASO DI RITARDO

La violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente Capitolato, o il compimento da parte del Concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o risultare non confacenti alle caratteristiche culturali, storico – ambientali del luogo, daranno luogo all'applicazione, da parte dell'Amministrazione Appaltante, di sanzioni pecuniarie nella misura stabilita nei successivi commi del presente articolo, fino alla revoca dell'aggiudicazione e alla risoluzione del contratto nei casi di particolare gravità o di ripetute infrazioni.

Qualora il DEC dovesse accertare il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Capitolato e/o negli altri allegati contrattuali, tra cui il Progetto Tecnico Gestionale, o su segnalazione diretta da parte degli utenti da sottoporre a verifica, l'Amministrazione procederà alla contestazione dell'inadempienza e all'elevazione della relativa penale secondo quanto stabilito nei commi successivi.

L'applicazione delle penali non esclude, tuttavia, la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto. saranno addebitate al concessionario le maggiori spese che per tale fatto, l'Amministrazione dovesse contrarre.

L'applicazione della penale, quale che sia l'infrazione contestata, non esclude il risarcimento a parte dei danni materiali eventualmente provocati dall'aggiudicatario nella sua inadempienza.

Per le inadempienze agli obblighi previsti nel presente Capitolato e/o negli altri allegati contrattuali verranno applicate le sanzioni giornaliere di cui alle tabelle successive, rimanendo salva la facoltà di adozione di ulteriori provvedimenti a tutela dell'interesse dell'Amministrazione, quali la risoluzione contrattuale, nel caso che le inadempienze si protraessero nel tempo, dando luogo a situazioni di pericolo o irregolarità e comunque quando la somma delle suddette sanzioni raggiunga la soglia del 10 % dell'importo della concessione.

In dettaglio si procederà all'applicazione delle penali secondo lo schema qui di seguito riportato:

INADEMPIMENTO	PENALE (€/infrazione)	PROCEDURA D'APPLICAZIONE DELLA PENALE
Mancato rispetto dei termini previsti per la consegna del servizio decorrenti dalla consegna del sito	€ 50,00	per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 gg., decorsi i quali l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto

Mancato rispetto dei termini per la riconsegna del sito e in perfetto stato di manutenzione	€ 50,00	per ogni giorno di ritardo
Mancato o insufficiente intervento di manutenzione	€ 100,00	per ogni infrazione, dopo 5 infrazioni l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto
Esecuzione di interventi di modifica o di manomissione dei beni in concessione o di irregolari interventi manutentivi, o per mancata esecuzione degli stessi	€ 300,00	Per ogni intervento eseguito, oltre al recupero dell'importo commisurato all'entità del danno accertato rispetto alle condizioni originarie ed agli oneri da sostenere per l'immediato ripristino secondo le condizioni originarie. Dopo 3 infrazioni l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto
Inosservanza orario di apertura o di chiusura o interruzione o sospensione non autorizzata dei servizi	€ 100,00	per ogni infrazione giornaliera, dopo 5 infrazioni l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto
scarso decoro o correttezza nei rapporti con l'utenza da parte del personale del Concessionario	€ 100,00	per ogni infrazione giornaliera, dopo 5 infrazioni l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto
Mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, decorso inutilmente il termine 10 giorni dal suo ricevimento	€ 100,00	per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 10 giorni di ritardo pena la facoltà di risoluzione del contratto
Generica	€ 100,00	Per ogni altro tipo di inadempimento accertato e non compreso nelle specifiche di cui alle righe precedenti della presente tabella, contestato per iscritto dall'Amministrazione. Massimo 10 inadempimenti accertati, pena la facoltà di immediata risoluzione del contratto

L'importo delle penali applicate di cui alla tabella del presente articolo, verrà comunicato dall'Amministrazione Appaltante al Concessionario mediante posta elettronica certificata, nella quale saranno indicate dettagliatamente le infrazioni contestate, le date e l'importo complessivo. Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario.

Art.21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto con l'Aggiudicatario, mentre, qualora ricorrano le condizioni del comma 2 dello stesso articolo, la Stazione Appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto con l'Aggiudicatario.

Qualora il DEC dovesse accertare un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la corretta esecuzione del servizio, o l'esecuzione delle prestazioni,

ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto e dei suoi allegati, si procederà ai sensi del comma 3 e seguenti dello stesso articolo 108.

L'Amministrazione appaltante, in applicazione delle leggi e delle norme vigenti, si riserva il diritto di risolvere il contratto con l'Aggiudicatario quando questo si renda colpevole di frode o negligenza grave o contravvenga ripetutamente agli obblighi del presente Capitolato, oppure a seguito di violazioni di norme concernenti la specifica attività (pubblica sicurezza, tutela dei lavoratori) o di quelle previste da apposite disposizioni di legge o di regolamenti, anche se qui non specificamente richiamati.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono motivo di grave inadempimento che comporta la conseguente risoluzione di diritto del contratto le seguenti azioni:

- a) il mancato rispetto dei patti previsti dai contratti di lavoro del personale dipendente;
- b) il ritardo di più di trenta giorni nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti;
- c) la cessione del contratto, in tutto o in parte;
- d) il mancato rispetto degli impegni contrattuali previsti dal Progetto Tecnico Gestionale approvato;
- e) l'inosservanza ripetuta degli orari di apertura e di chiusura del sito o l'interruzione dei servizi in concessione;
- f) lo svolgimento di manifestazioni, attività, servizi etc. senza la preventiva autorizzazione, o non conformi alle norme vigenti che arrechino danno all'immagine dell'Amministrazione o ad eventuali soggetti terzi coinvolti;
- g) il mancato rispetto dei tempi e delle scadenze previste dal presente Capitolato o dal Progetto Tecnico Gestionale per l'avvio dei servizi;
- h) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- i) ripetute inadempienze contestate e sanzionate secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

La risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario comporta l'incameramento della cauzione. Il Committente inoltre si riserva la facoltà di intraprendere azioni di richiesta di risarcimento all'Appaltatore con l'addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall'Amministrazione per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze o colpe.

All'atto della risoluzione è obbligo dell'Appaltatore riconsegnare immediatamente il sito e le sue dotazioni, nello stato in cui si trovano, fatta salva la richiesta della Stazione Appaltante di ripristinare lo stato dei luoghi come preesistente all'avvio del servizio o di trattenere a titolo risarcitorio il valore economico delle eventuali opere di ripristino previste e contestate.

Nulla potrà essere richiesto dall'Appaltatore come compenso per le migliorie eventualmente realizzate.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Concessionario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al Concessionario

nell'esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e a spese del Concessionario, oltre ad applicare le previste penali.

4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art.22. CORRISPETTIVI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

I corrispettivi per i servizi in concessione rimarranno a totale ed esclusivo carico dei soggetti beneficiari, con conseguente esonero per l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Ai servizi di accesso al sito, di accompagnamento ed informazione turistico-culturale vengono applicati i prezzi offerti in sede di gara, che dovranno prevedere forme di riduzione per l'accesso al sito ai residenti, alle scolaresche, ai disabili, visitatori ultra sessantacinquenni e al personale preventivamente autorizzato dall'amministrazione per fini istituzionali.

Art.23. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136 /2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. In particolare, egli è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art.24. CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la specificità del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il concessionario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del presente contratto, non può disporre la cessione, anche parziale, a pena di nullità.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

5. CAUZIONI E GARANZIE

Art.25. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara nella misura del 2% dell'importo della concessione

Art.26. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della concessione.

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, il concessionario, all'atto della firma del contratto dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 103 del Codice forme previste.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività alla garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art.27. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto:

- a) Polizza assicurativa di responsabilità Civile a copertura dei danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura ("CT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

b) A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- danni a cose in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio, furto o atti vandalici;
- danni arrecati alle, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi Comune di Siliqua, i terzi concessionari che utilizzano la struttura e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Il comune di Siliqua dovrà essere dichiarato, con esplicita clausola riportata sul contratto assicurativo, unica ed esclusivo beneficiario della polizza concernente la copertura assicurativa di cui al precedente di questo articolo, fermo restando l'obbligo dell'aggiudicatario di pagare, alla scadenza, i premi relativi alle polizze assicurative. Conseguentemente, nella polizza relativa ai beni e locali avuti in concessione, dovrà essere stabilito che, in caso di danno, incendio o furto, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla Compagnia assicuratrice pagato direttamente ed esclusivamente all'Amministrazione.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi al sito, per incendi.

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all'Amministrazione alle relative scadenze. In tutte le predette polizze dovrà essere espressamente convenuto che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'Amministrazione. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia Assicuratrice a segnalare alla Stazione Appaltante l'eventuale mancato pagamento del premio assicurativo nei termini.

Con la stipulazione delle assicurazioni prescritte, l'Appaltatore non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai danni a cose e persone che si verificassero durante l'espletamento del servizio. Esso resta pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno che per qualsiasi motivo non venisse risarcito dalla compagnia assicuratrice, ovvero che eccedesse gli importi obbligatoriamente assicurati, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la possibilità dell'Appaltatore di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con i servizi.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e e che copia delle polizze sopra illustrate dovrà essere trasmessa formalmente alla Stazione Appaltante prima della data di consegna del servizio o della stipula del contratto. L'omessa presentazione delle polizze di cui sopra,

condizione essenziale per dare inizio al servizio, costituirà motivo di risoluzione del contratto d'appalto in danno all'Appaltatore o di revoca dell'aggiudicazione.

Le garanzie di cui al comma precedente, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.28. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nei locali o spazi in concessione sia a persone e/o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Art.29. (D.U.V.R.I.)

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., non si procede alla predisposizione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ed alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza non sussistendo nella fattispecie il cosiddetto "rischio da interferenza".

7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.30. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e, in quanto compatibile, dell'art. 105 dello stesso Decreto.

Fermo quanto sopra, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Concedente delle prestazioni subappaltate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art.31. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in materia di tessera di riconoscimento.

8. NORME FINALI

Art.32. VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO.

Le Parti redigeranno il documento che dovrà attestare la fine dei rapporti contrattuali.

Tale atto ha le seguenti finalità:

- a) strumento liberatorio di ogni responsabilità del concessionario in ordine alle forniture eseguite secondo quanto stabilito dai documenti contrattuali.
- b) dichiarazione di “nulla a pretendere”
- c) svincolo delle cauzioni.

Art.33. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri che seguono che si intenderanno compresi nell'offerta:

- a) gli oneri per la stipula del contratto, compresa la registrazione, alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
- b) le assicurazioni derivanti da leggi o Contratti Collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- c) le imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento, escluso quelle espressamente indicate come a carico dell'Amministrazione;
- d) l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alle normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) comunicare all'Amministrazione, immediatamente per le vie brevi, ed entro 5 giorni per iscritto ogni tipo di danneggiamento, accidentale e/o doloso, causato a monumenti e ambiente, il reperimento imprevisto di eventuali reperti non derivante da normali ed autorizzate operazioni di scavi, altri gravi eventi, fatti e circostanze verificatesi all'interno del sito;
- f) le eventuali spese che dovessero derivare per furto o danneggiamento ad opera di terzi delle attrezzature, laddove presenti, di proprietà del Concessionario per la perdita di attrezzature imputabili a cause di forza maggiore;
- g) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione del servizio secondo le disposizioni contrattuali;

- h) redigere un prospetto riepilogativo contenente dati statistici circa l'attività svolta, da tenersi costantemente aggiornato e da presentarsi semestralmente al DEC, in versione cartacea e su file informatico;
- i) rappresentare, se richiesto, l'Amministrazione in occasione di incontri volti alla promozione del monumento naturale o di fiere a tema archeologico, dietro pagamento di un rimborso spese;
- j) collaborare con l'Amministrazione nella predisposizione di richieste di finanziamenti e dei relativi progetti a contenuto turistico – archeologico. Per tale attività non verrà riconosciuto alcun compenso specifico, neanche a titolo di rimborso spese.
- k) il pagamento di tutte le spese e gli oneri necessari per lo svolgimento dei servizi compresi quelli secondari e complementari e per i servizi migliorativi proposti dal concessionario nel Progetto Tecnico Gestionale.
- l) Tutte le spese necessarie sia di manutenzione e gestione ordinaria e sia di investimento per rendere i servizi in concessione economicamente sostenibili.

Il Concessionario con la stipula del contratto di concessione si obbliga a:

- a) conformarsi e rispettare tutte le normative in vigore disciplinanti le attività inerenti il servizio di fruizione del monumento naturale compreso il pagamento per le licenze, imposte e tasse inerenti l'attività esercitata, le multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme vigenti in materia e a presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, richiesti dalla normativa vigente espletando altresì tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento del servizio;
- b) assumere la responsabilità sulla non rispondenza dei servizi eseguiti rispetto a quelli previsti nel Progetto Tecnico Gestionale approvato e dal presente capitolato;
- c) dotare a sue spese il sito degli strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dell'attività secondo il Progetto Tecnico Gestionale facendosi totale carico della progettazione e della realizzazione degli eventuali interventi necessari, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità etc.;
- d) non svolgere all'interno del sito attività, eventi o manifestazioni che possano generare disturbo, interferenza o danno alcuno all'Amministrazione e ai soggetti terzi che avranno in concessione gli spazi per l'organizzazione di eventi brevi;
- e) provvedere alla manutenzione del sito servizi oggetto del presente Capitolato;
- f) assumere a proprio carico la vigilanza su beni e spazi del servizio in concessione, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- g) informare tempestivamente l'Amministrazione, di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentire, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;

h) non adibire gli spazi ad usi diversi da quelli pattuiti, né ad utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente Capitolato o nel Progetto Tecnico Gestionale approvato, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dall'Amministrazione;

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei servizi, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, interessati direttamente o indirettamente dagli stessi, e in particolare la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Cagliari e Oristano, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle prestazioni e alla conduzione dei lavori e dei servizi.

Art.34. OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. L'Amministrazione è tenuta a:

- a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi sopra specificati alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
- b) designare il proprio referente contrattuale (Direttore dell'Esecuzione) e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
- c) rispondere nei tempi concordati alle richieste di autorizzazione del Concessionario in ordine agli eventi esclusivi e a quant'altro presuppone il preventivo assenso dell'Amministrazione;
- d) comunicare al Concessionario con anticipo tutti gli eventi e rassegne organizzate dal Comune per i quali il Concessionario deve garantire l'apertura e esercizio del sito anche gratuitamente.
- e) informare tempestivamente il concessionario della necessità di sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.).

Art.35. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione, nel corso della durata della Concessione, effettuerà una serie di controlli volti a verificare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario con la stipula del contratto nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Più in particolare, salva la facoltà per l'Amministrazione di eseguire ulteriori attività di controllo, le su richiamate verifiche si sostanziano nel rispetto del Progetto Tecnico Gestionale, per gli eventuali allestimenti previsti, il personale, le modalità esecutive del servizio, i servizi secondari proposti e quant'altro definito nello stesso Progetto sottoposto ad approvazione ed allegato al contratto;

Art.36. PUBBLICITÀ

L'Aggiudicatario potrà attivare una politica di comunicazione per il richiamo di flussi di clienti tali da garantire l'economicità dell'attività, pur sempre garantendo gli standard qualitativi definiti in sede d'offerta.

Eventuali insegne pubblicitarie, siano esse temporanee o definitive, dovranno essere discusse e concordate l'Amministrazione e successivamente sottoposte ai procedimenti autorizzativi edilizi, paesaggistici, etc..

Nulla potrà pretendere il Concessionario per la mancata autorizzazione alla realizzazione di insegne.

Il concessionario s'impegna a non esibire negli spazi oggetto della concessione insegne nomi, marchi e segni distintivi diversi da quelli del Comune di Siliqua o, di volta in volta, autorizzati dal Comune o dallo stesso consegnati. Il coinvolgimento di eventuali sponsor nell'attivazione dei servizi deve avere l'approvazione del Comune di Siliqua che dovrà necessariamente assoggettarla a valutazione specifica da parte degli enti competenti.

Art.37. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente a tutti gli effetti giuridici e amministrativi è quello di Cagliari.

**Art.38. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE
ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato d'onori.